

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1441 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo sulle sovvenzioni estere,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del suo articolo 1, il regolamento (UE) 2022/2560 consente di indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni del mercato interno e di porvi rimedio. È necessario stabilire norme e procedure specifiche riguardanti, tra l'altro, la presentazione delle notifiche a norma degli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2022/2560, lo svolgimento delle audizioni e la fornitura di dichiarazioni orali a norma degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la proposta di impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560, nonché i dettagli relativi alla divulgazione delle informazioni e ai diritti di difesa dell'impresa oggetto di indagine a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560, le persone e le imprese sono tenute a notificare determinate concentrazioni di grande portata che comportano ingenti contributi finanziari esteri prima della realizzazione della concentrazione. L'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560 impone di notificare, prima dell'aggiudicazione del contratto, i contributi finanziari esteri al di sopra di determinate soglie ricevuti nell'ambito di procedure di appalto pubblico. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica rende, tra l'altro, dette persone e imprese passibili di ammende e penalità di mora. È pertanto necessario definire con precisione le parti che sono tenute a presentare le notifiche e il contenuto delle informazioni da fornire nelle notifiche.
- (3) Spetta alle persone o alle imprese di cui all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 comunicare alla Commissione in modo completo e accurato i fatti e le circostanze pertinenti ai fini dell'adozione di una decisione sulle concentrazioni o sui contributi finanziari esteri notificati nell'ambito di procedure di appalto pubblico.
- (4) Al fine di semplificare le notifiche e la valutazione della Commissione, è opportuno utilizzare i moduli standardizzati che figurano in allegato al presente regolamento. Essi possono essere sostituiti da moduli elettronici contenenti le stesse richieste di informazione.

⁽¹⁾ GUL 330 del 23.12.2022, pag. 1.

